

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL
SEGRETARIO COMUNALE TRA I COMUNI DI MELISSANO (LE) ALLISTE (LE) E
SANNICOLA (LE) – SEDE DI SEGRETERIA DI CLASSE II**

L'anno duemilaventidue il giorno 25 del mese di GENNAIO presso la Residenza Comunale del Comune di Melissano (LE), sita in via Casarano

TRA

Il COMUNE DI MELISSANO (LE), C.F. 81003390754, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, Sig. Alessandro Conte, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 20/1/2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Il COMUNE DI SANNICOLA (LE), C.F. 82000550754, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, Sig. Cosimo Piccione, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 17/1/2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Melissano (Classe III) e di Sannicola (Classe III) provincia di Lecce, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Melissano, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 21/10/2020, assume la veste di Comune capo convenzione.

Al Sindaco dell'Ente capo convenzione compete:

- La nomina e la revoca del segretario comunale, ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. n. 267/2000, previa intesa con il Sindaco di Sannicola; in merito alla procedura di nomina del segretario titolare saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.
- La concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del segretario, previa intesa con il Sindaco di Sannicola cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOLGIMENTO ANTICIPATO

La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di mesi 6 (sei), rinnovabile tacitamente alla scadenza. È previsto il recesso unilaterale con preavviso di 30 (giorni) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio comunale da trasmettere all'altro Comune con raccomandata A/R o P.E.C e contestualmente all'Albo dei Segretari Comunali.

È previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte dell'Albo dei Segretari Com.li e Prov.li.

ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il provvedimento di nomina del Segretario comunale titolare è di competenza del Sindaco del Comune di Melissano, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.n.267/2000 e

ss.mm. ii, in accordo con il Sindaco di Sannicola. Questi ultimi sono tenuti a trasmettere il relativo parere favorevole al Sindaco precedente entro 7 (sette) giorni dalla richiesta. Decorso il suddetto termine, il Sindaco competente procede all'individuazione del Segretario senza l'acquisizione del parere.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Melissano sede della convenzione. Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga in uno degli altri Comuni convenzionati, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del Comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito come di seguito precisato:

Comune di Melissano: 18 ore/settimana pari al 50,00% dei costi,

Comune di Sannicola: 18 ore/settimana pari al 50,00% dei costi.

I Sindaci dei due Comuni e il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Spetta al segretario comunale, oltre alla normale retribuzione, ai sensi dell'art. 45 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001, una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37 comma 1 lettere da *a*) ad *e*) in godimento.

Al segretario comunale spettano il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011.

Il Comune di Melissano, sede della convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di quanto altro attiene al servizio convenzionato. Allo stesso modo saranno ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI

Tutte le spese concernenti l'ufficio di segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, come quelle previste dall'art. 7 - saranno ripartite come segue:

Comune di Melissano: 50,00% dei costi,

Comune di Sannicola: 50,00% dei costi.

Ogni mese il Comune di Melissano comunicherà al Comune di Sannicola il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel mese. Il Comune di Sannicola provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i venti giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 – OBBLIGHI E GARANZIE

I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio di segreteria ed a mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario comunale titolare della convenzione.

ART. 10 – COMUNICAZIONE ALL'ALBO SEGRETARI

La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, divenute esecutive, verrà a trasmessa, a cura del Comune capo convenzione, alla Prefettura U.T.G. di Bari, Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione regionale Puglia.

ART. 11 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO

In caso di assenza o impedimento del segretario titolare, nonché in caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata, il Sindaco capo convenzione potrà richiedere all'Albo regionale competente la relativa sostituzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

ART.12 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Il COMUNE DI MELISSANO, in persona del Sindaco pro tempore, Sig. Alessandro Conte

Il COMUNE DI SANNICOLA, in persona del Sindaco pro tempore Sig. Cosimo Piccione